

## VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 19 giugno 2015 a Verona

tra

- Società Cattolica di Assicurazione soc. coop. (d'ora innanzi anche "Cattolica") con sede in Verona, Lungadige Cangrande n. 16;
- Cattolica Previdenza S.p.A. (d'ora innanzi anche "Cattolica Previdenza") con sede in Milano, Largo Tazio Nuvolari n. 1;
- CP Servizi Consulenziali S.p.A. (d'ora innanzi anche "CPSC") con sede in Verona, via Carlo Ederle n. 45;

e

- le Rappresentanze Sindacali Aziendali
- la Delegazione Sindacale di Gruppo

di seguito, congiuntamente tutti, "le Parti"

premesso che:

- Cattolica, Cattolica Previdenza e CPSC, a seguito delle delibere dei rispettivi Consigli di Amministrazione hanno attivato, con lettera del 14 maggio 2015, da intendersi qui integralmente trascritta, il confronto con le Rappresentanze Sindacali Aziendali e la Delegazione Sindacale di Gruppo, ex art. 15 del CCNL vigente, ex artt. 2112 c.c. nonché ex art. 47 L. 428/90, come modificati dall'art. 2 D. Lgs. 18/2001 e dall'art. 32 del D. Lgs. 276/2003 relativo alla scissione totale di Cattolica Previdenza in Cattolica e CPSC;
- l'IVASS ha già autorizzato l'operazione in oggetto;
- in occasione del confronto sindacale, effettuato in più incontri, è stata illustrata alle Rappresentanze Sindacali Aziendali e alla Delegazione Sindacale di Gruppo la rilevanza strategica del progetto, il quale concretamente prevede, entro il 31 luglio 2015, il trasferimento a Cattolica del business assicurativo di Cattolica Previdenza e a CPSC dei servizi commerciali e di supporto commerciale di Cattolica Previdenza;
- dopo ampio e articolato confronto le Parti hanno ritenuto necessario formalizzare, nel presente accordo, il punto d'incontro che contemperi le esigenze imprenditoriali e dei lavoratori.

**Tutto ciò premesso si conviene che:**

1. le premesse fanno parte integrante del presente accordo;
2. i rapporti di lavoro del personale già dipendente di Cattolica Previdenza che, all'atto della scissione risulteranno alle dipendenze della stessa, proseguiranno con Cattolica o con CPSC, come da elenco allegato (all. n. 1), senza soluzione di continuità e nell'attuale sede operativa di lavoro, alle condizioni economiche e giuridiche previste dall'art. 2112 c.c. e secondo quanto di seguito indicato;
3. al personale, oggetto dell'operazione societaria di scissione, che passerà alle dipendenze di Cattolica verrà applicato, a far tempo dal passaggio alle dipendenze di Cattolica, il trattamento normativo ed economico previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da Imprese di Assicurazione, nonché dai successivi rinnovi del medesimo;
4. al personale di cui al punto 3 che precede verrà altresì applicato il Contratto Collettivo Aziendale di Gruppo stipulato il 30 aprile 2014 sino alla sua naturale scadenza in data 31 dicembre 2015, con le specifiche previste per i dipendenti di Cattolica, così come dallo stesso previsto all'art. 61, nonché dai successivi rinnovi del medesimo;
5. al personale, oggetto dell'operazione societaria di scissione, che passerà alle dipendenze di CPSC, continuerà ad essere applicato, a far tempo dal passaggio alle dipendenze di CPSC, il trattamento normativo ed economico previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da Imprese di Assicurazione, nonché dai successivi rinnovi del medesimo;
6. per il personale di cui al punto 5 che precede, si applicherà il complessivo trattamento economico e normativo in essere.
7. per quanto riguarda il personale che dovesse cambiare mansione le Società garantiranno un adeguato percorso formativo finalizzato ad un proficuo e puntuale inserimento nel nuovo ruolo professionale;
8. l'anzianità di servizio in essere verrà conteggiata a tutti gli effetti di legge e contrattuali, quali, a titolo esemplificativo, l'anzianità relativa all'applicazione delle norme in materia di premi di anzianità, ferie, periodo di comporta di malattia, preavviso, trattamento di fine rapporto (TFR), maturazione degli scatti tabellari, automatismi, ecc.;
9. le parti convengono sull'opportunità di dare continuità alle deleghe sindacali dei singoli lavoratori già in essere in Cattolica Previdenza;


10. si conviene inoltre di mantenere, le prerogative previste dalla L. 300/70 e successive modifiche, anche nell'ipotesi che la società CPSC, abbia o scenda ad un numero di dipendenti inferiore a quello previsto dalla citata legge per la sua applicazione.

11. le Parti riconoscono che attraverso la sottoscrizione del presente accordo si considerano esaurite, per quanto concerne la scissione totale di Cattolica Previdenza in Cattolica e CPSC, le procedure di confronto sindacale ex art. 15 del CCNL vigente, ex artt. 2112 c.c. nonché ex art. 47 L. 428/90, come modificati dall'art. 2 D. Lgs. 18/2001 e dall'art. 32 del D. Lgs. 276/2003.


Cattolica Previdenza S.p. A.




Società Cattolica di Assicurazione soc. coop.




CP Servizi Consulenziali S.p.A.




Rappresentanze Sindacali Aziendali e Delegazione Sindacale di Gruppo



Massimo Muc



Andrea Jovella



Emanuele Mucci



Ornella Matarati

